

(N. 2779)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 gennaio 1953 (V. Stampato N. 3048)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GENNAIO 1953

Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli aventi titolo per conseguire i benefici di cui ai decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con la legge 10 agosto 1950, n. 784, debbono presentare all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista, tanto se intendano che all'esecuzione dei lavori stessi provveda direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici quanto se intendano invece eseguirli in concessione.

Analoga denuncia debbono effettuare entro lo stesso termine gli enti pubblici locali, pena la decadenza dal beneficio della ricostruzione ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.